



# Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica d'Armenia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

## A.C. 2120

Dossier n° 254 - Schede di lettura  
14 gennaio 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2120
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	25 settembre 2019
assegnazione:	7 ottobre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Oneri finanziari:	No

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia è stato sottoscritto a latere del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il **24 novembre 2017** a Bruxelles. Già nel **2013**, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dal Cremlino, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'UE.

Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra UE e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la *membership* armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per quei partner non pronti o non disponibili ad intese che implicino un accordo di libero scambio. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenta un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato.

L'Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018; sinora si sono tenute due riunioni del Consiglio di Cooperazione UE/Armenia, il 13 giugno 2018 e il 18 giugno 2019..

L'Accordo di partenariato globale e rafforzato definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.

**Il Titolo I - Obiettivi e principi generali:** gli **articoli 1 e 2** prevedono l'impegno delle Parti a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione sulla base di valori comuni; a consolidare il quadro per il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, a contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia; a promuovere e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all'*acquis* dell'Unione europea; migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse. Principi essenziali dell'Accordo sono rappresentati dal rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto – come enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali. Le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato e del rafforzamento del partenariato politico ed economico mediante una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea.

**Il Titolo II, relativo al Dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa (articoli. 3-11)** prevede, in particolare l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona *governance*, approfondire la cooperazione tra le Parti nel settore della sicurezza e della difesa, realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, l'osservanza del diritto internazionale, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'ONU e l'OSCE). Intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. Contribuiscono alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo.

**Il Titolo III** riguarda la cooperazione nel settore della **Giustizia, libertà e sicurezza (articoli 12-21)**. Nel quadro della cooperazione in tale ambito le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e a un processo equo e si impegnano per un efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge. Le parti si impegnano altresì a cooperare in materia di protezione dei dati personali; in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere; circolazione delle persone e riammissione; lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; contrasto alle droghe illecite; al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla cooperazione nella lotta al terrorismo; alla criminalità organizzata e transnazionale, alla corruzione e alla criminalità informatica, alla cooperazione giudiziaria e protezione consolare.

In particolare l'Accordo in materia in materia migratoria (art. 14) sottolinea l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori attraverso un dialogo complessivo riguardante tutti gli aspetti del fenomeno e la progettazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di contrasto alle reti di traghetti e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici, nel quadro degli strumenti internazionali inerenti. In tema di lotta alla criminalità organizzata ed alla

corruzione, l'Accordo (art. 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato).

Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati. Inoltre l'Accordo (art. 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare relativamente alla in particolare per quanto concerne la negoziazione, ratifica e attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soprattutto le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, in materia di controversie internazionali e protezione dei minori.

Il **Titolo IV** tratta della **Cooperazione economica (articoli 22 - 35)** e si articola nel **Capo 1, Dialogo economico; Capo 2, fiscalità e Capo 3, Statistiche**. Obiettivo del **dialogo economico** è quello di agevolare il processo di riforma economica, migliorando la comprensione reciproca di ciascuna economia; l'Unione europea si impegna a sostenere l'Armenia nella realizzazione di politiche macroeconomiche sane, che comprendano l'indipendenza della banca centrale, la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia di pagamenti e un regime di tassi di cambio sostenibili. Nel settore della **fiscalità**, le parti si impegnano a cooperare in vista della buona *governance* a livello fiscale e di migliorare il sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria armena, anche al fine di contrastare e combattere le frodi. Inoltre le Parti intendono sviluppare e rafforzare il settore delle **statistiche**, al fine di migliorare il sistema statistico nazionale, allinearne progressivamente alle norme e pratiche del sistema statistico europeo.

Il **Titolo V** (articoli 36-112) tratta le **altre politiche di cooperazione** e si articola in 23 Capi, relativi ai **diversi settori**: trasporti; energia inclusa la sicurezza nucleare; ambiente; azione per il clima; politica industriale e relativa alle imprese, diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario; cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi ed altri sistemi finanziari; cooperazione nel settore della società dell'informazione; turismo; agricoltura e sviluppo rurale; *governance* marittima e della pesca; settore minerario; cooperazione nel settore delle attività di ricerca e innovazione; protezione dei consumatori; occupazione, politica sociale e pari opportunità; cooperazione nel settore della salute; istruzione, formazione e gioventù; cooperazione in campo culturale; cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media; cooperazione in materia di sport e attività fisica; cooperazione con la società civile; sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale; protezione civile.

Il **Titolo VI – Scambi e questioni commerciali** (articoli 113-342) rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in **13 capi** che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci; la cooperazione doganale; gli ostacoli tecnici agli scambi; le questioni sanitarie e fitosanitarie; gli scambi di servizi; stabilimento e commercio elettronico; proprietà intellettuale; appalti pubblici; commercio e sviluppo sostenibile; concorrenza; imprese di proprietà dello Stato; trasparenza; composizione delle controversie.

L'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della *membership* e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale).

L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (*TBT* o *Technical Barriers to Trade*), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS o *Sanitary and Phyto-Sanitary*) e sui

servizi (GATS). Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.

Il **Capo V** dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico consente (articolo 200, eccezioni generali) alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articoli 144 e 150), purché il regime differenziato « sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte », e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. È altresì precisato – nella nota in calce all'articolo citato – che le misure finalizzate a garantire l'imposizione e/o la riscossione, efficace o equa, delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Il **Titolo VII** relativo all'**Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo** (articoli 343-361) specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.

Il **Titolo VIII – Disposizioni istituzionali, generali e finali** (articoli 362-386): istituisce un Consiglio di Partenariato – organismo ricorrente in questa tipologia di Accordi di Partenariato – con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. È inoltre coadiuvato da un Comitato di partenariato e da eventuali Sottocomitati settoriali creati « *ad hoc* ».

La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il **Comitato Parlamentare di partenariato**, composto da deputati del Parlamento europeo e da deputati del Parlamento nazionale armeno. Tale Comitato, presieduto a turno da un parlamentare europeo e da un parlamentare armeno, costituisce un foro di dialogo finalizzato ad uno scambio di opinioni e di esperienze su temi di interesse comune. È stabilito (articolo 385) che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

La validità è illimitata, con possibilità di denuncia di una delle Parti previa notifica per iscritto all'altra, per via diplomatica.

Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996, ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

L'articolo 375 (fiscaltà) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che « nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale ».

Fanno parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 385 paragrafo 4, dell'Accordo i **seguenti allegati**:

Allegato I del capo 1 (trasporti del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato II del capo 2 (energia del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato III del capo 3 (ambiente del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato IV del capo 4 (iniziative in materia di clima del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato V del capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VII del Capo 15 (occupazione, politica sociale e pari opportunità del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento); Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); Allegato X (elenco di

indicazioni geografiche protette); Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo); Allegato XII del capo II (disposizioni antifrode in materia di controllo del titolo VII: assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo)

Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** contiene una clausola di **invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4**, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge, approvato dal Senato il 25 settembre 2019 (AS 1123) , è accompagnato da una relazione illustrativa, una relazione tecnica che ribadisce la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo e un'Analisi tecnico-normativa, e una Dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.